

3.4. Ritiene che la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato stesso

entro 2 anni dal termine fissato per l'adozione della direttiva (v. artt. 31 e 32).

Bruxelles, 31 maggio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ⁽¹⁾

(95/C 236/11)

Il Consiglio, in data 6 marzo 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore De Norre, in data 10 maggio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 maggio 1995, nel corso della 326^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le Direttive n. 84/647/CEE e 90/398/CEE, pubblicate rispettivamente sulla GU n. L 335 del 22 dicembre 1984 e sulla GU n. L 202 del 31 luglio 1990, impongono agli Stati membri, come minimo, di consentire la circolazione sul loro territorio dei veicoli adibiti al trasporto merci che sono noleggiati senza conducente per effettuare trasporti fra Stati membri, a condizione che tali veicoli siano:

- immatricolati e riconosciuti idonei alla circolazione in uno Stato membro;
- guidati da un conducente dell'impresa noleggiatrice;
- messi a disposizione esclusiva di quest'impresa per la durata del contratto di noleggio.

I relativi documenti giustificativi devono inoltre trovarsi a bordo dei veicoli.

1.2. Inoltre, le direttive in vigore consentono agli Stati membri di mantenere due tipi di restrizioni:

- i veicoli possono essere noleggiati unicamente nello Stato membro in cui è stabilito il noleggiatore;

- gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale ammissibile a pieno carico è superiore a 6 tonnellate.

Nelle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri possono inoltre prevedere condizioni meno restrittive di quelle oggetto delle direttive.

1.3. La proposta in esame impone agli Stati membri di autorizzare sul loro territorio:

- l'impiego per conto proprio dei veicoli noleggiati, senza limitazione di portata;

- l'impiego per i trasporti intracomunitari di veicoli noleggiati in Stati membri diversi da quello in cui è stabilito il noleggiatore. Lo Stato membro interessato potrà tuttavia limitare la durata massima di validità del contratto di noleggio ad un periodo non inferiore a due mesi.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 1. 4. 1995, pag. 9.

1.4. La proposta non prevede che i veicoli noleggiati possano essere adibiti a trasporti di cabotaggio (trasporti nazionali effettuati da non residenti) viste le disparità che permangono fra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi fiscali ed il controllo tecnico.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta deve essere valutata alla luce della politica globale dei trasporti, dei suoi effetti e conseguenze, specie sul fronte sociale, e alla luce delle conclusioni del rapporto stilato dal gruppo dei Saggi sui trasporti di merci su strada.

2.2. La Commissione motiva la nuova proposta con la necessità di proseguire il processo di armonizzazione e di liberalizzazione riguardo all'impiego dei veicoli noleggiati senza conducente nell'intera Unione europea.

2.3. Detto ciò, il Comitato approva l'obiettivo perseguito dalla Commissione, e in particolare il terzo e quarto considerando della proposta, che evidenziano i vantaggi macroeconomici e microeconomici offerti dal noleggio dei veicoli.

2.4. In un mercato unico un trasportatore stradale, al pari di qualsiasi impresa desiderosa di disporre di veicoli noleggiati per un periodo più o meno lungo, senza l'obbligo di acquistarli o di acquisirli in leasing, deve potersi avvalere liberamente di tutte le possibilità offerte dal mercato del noleggio.

2.5. Come già aveva fatto presente nel parere del 28 marzo 1990 sulla precedente proposta di direttiva dedicata al medesimo argomento, il Comitato rammenta che queste possibilità riguardano tutti i beni d'investimento di cui i noleggiatori chiedono al tempo stesso la messa a disposizione e la manutenzione da parte dei noleggiatori.

2.6. L'attività di noleggio dei veicoli consiste nel mettere mezzi di trasporto a disposizione della domanda. Si tratta pertanto di un'attività distinta dai trasporti che gli utilizzatori auspicano venga liberalizzata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

2.7. Il Comitato ritiene che la proposta di direttiva in esame contribuisca solo parzialmente a realizzare gli obiettivi dell'armonizzazione e della liberalizzazione del

mercato del noleggio di veicoli per il trasporto di merci su strada.

Infatti, sopprimendo il paragrafo 1 dell'articolo 3 delle direttive in vigore si limiterebbe il campo d'applicazione della nuova direttiva all'impiego di veicoli noleggiati per effettuare trasporti fra Stati membri.

2.8. Il Comitato si chiede in qual modo gli Stati membri assicurano il rispetto del paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 2, il quale prevede la verifica che il veicolo noleggiato è guidato dal noleggiatore o da un conducente alle sue dipendenze. Questa verifica è necessaria in quanto il veicolo può essere noleggiato in qualsiasi Stato membro, a prescindere dalle differenze dei livelli salariali. Come il Comitato ha già fatto presente in un precedente parere, si «insiste sull'importanza di questa disposizione e, in particolare, sulla necessità di evitare che il noleggio comporti un aumento del ricorso al lavoro precario».

2.9. Il Comitato raccomanda pertanto un'armonizzazione dei controlli in questo campo per evitare eventuali situazioni di concorrenza sleale.

2.10. Il Comitato constata infine con soddisfazione che la proposta in esame «rifonde» in un unico testo le disposizioni legislative in vigore, il che dovrebbe rendere i testi più chiari.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato accoglie con favore la soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 3 delle direttive in vigore, il che impedirà per l'avvenire agli Stati membri di limitare ai soli veicoli con portata ridotta l'uso per conto proprio dei veicoli noleggiati.

3.2. Fermo restando quanto detto al punto 2.8, il Comitato è pure favorevole ai nuovi articoli 3 e 5. A norma di queste nuove disposizioni, uno Stato membro non potrà più vietare a un'impresa stabilita nell'Unione europea di prendere a noleggio veicoli in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, a prescindere dallo Stato membro in cui è stabilita, per effettuare trasporti fra Stati membri.

3.3. Il Comitato constata infine che la nuova direttiva non modifica affatto le disposizioni che limitano l'importazione temporanea dei veicoli presi a noleggio (in genere 6 mesi).

Bruxelles, 31 maggio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER